

REGOLAMENTO DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Delibera C.C. n. 52 del 13/08/83
Delibera C.C. n. 2 del 25/01/96
Delibera C.C. n. 4 del 27/02/98 in vigore dal 01/01/98
Delibera C.C. n. 6 del 29/02/00 in vigore dal 01/01/00
Delibera C.C. n. 70 del 15/11/00 in vigore dal 30/11/00
Delibera C.C. n. 5 del 14/02/02 in vigore dal 01/01/02
Delibera C.C. n. 22 del 29/03/03 in vigore dal 01/01/03
Delibera C.C. n. 64 del 31/03/04 in vigore dal 01/01/04
Delibera C.C. n. 12 del 27/02/06 in vigore dal 01/01/06
Delibera C.C. n. 10 del 27/04/07 in vigore dal 01/01/07
Delibera C.C. n. 15 del 17/04/08 in vigore dal 01/01/08

Art. 1

Istituzione della tassa

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39 della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento

2. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo annuale del servizio, determinato sulla base delle disposizioni dell'art. 61 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni. Ai fini della determinazione dei costi di esercizio è dedotto, dal costo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale, un importo pari al 5% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti urbani di cui all'art. 2, terzo comma, numero 3) del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

Art. 2

Servizio di nettezza urbana

1. Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D. P. R. 19 settembre 1982, n. 915, in conformità all'art. 59 del D. Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza).

Art. 2 bis

Assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani

1. Sono assimilabili ai rifiuti solidi urbani i seguenti rifiuti speciali non pericolosi:
 - imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili) esclusi i secondari e i terziari;
 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte, lattine e simili);
 - sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
 - accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
 - frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
 - paglia e prodotti di paglia;
 - scarti di legno provenienti da falegnamerie e carpenteria, trucioli e segatura;
 - fibra di legno e pasta di legno anche umida, purchè palabile;
 - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
 - feltri e tessuti non tessuti;
 - pelle e simil-pelle;
 - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
 - resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
 - rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2 del terzo comma, dell'art. 2 del DPR n. 915/1982;

- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purchè non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.

2. il presente articolo resta in vigore sino all'adozione del nuovo regolamento previsto dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 22 del 05/02/97.

Art. 3

Contenuto del regolamento

1. Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

Art. 4

Locali ed aree soggette

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa.

2. In particolare sono soggetti alla tassa:

a) tutti i vani interni all'ingresso delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) quanto se accessorie (anticamere, ripostigli, ecc.), nonché le dipendenze, anche se separate dal corpo principale del fabbricato rimesse, autorimesse, ecc.), comprese le pertinenze che servono al suo migliore uso (atrii, cortili, scale, ecc.) per le quali saranno applicate riduzioni di superfici per particolari condizioni d'uso, ai sensi di legge;

b) per l'abitazione colonica egli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso alla abitazione ed al fabbricato.

Art. 4 bis

Soggetti passivi – Solidarietà

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al precedente art. 4.

Il titolo della occupazione o detenzione è determinato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dall'uso di abitazione, dalla locazione, dall'affitto, dal comodato e comunque, dalla conduzione, dalla occupazione o dalla detenzione di fatto dei locali o delle aree soggette al tributo. Sono solidalmente tenuti al pagamento della tassa i componenti del nucleo familiare conviventi con il soggetto passivo del tributo, ovvero coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Il vincolo di solidarietà ha rilevanza anche in ogni fase del procedimento tributario e per quanto è relativo alla debenza della tassa.

Per i locali di abitazione, concessi in locazione per periodi inferiori all'anno ad uso foresteria o con mobilio, la tassa relativa è dovuta dal proprietario degli stessi, che deve provvedere anche alle denunce.

Per i locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (residence, case albergo e simili), la tassa è dovuta dal soggetto che gestisce l'attività.

Le società commerciali, gli Enti pubblici e privati e le associazioni di qualsiasi natura sono assoggettati alla tassa sotto la loro ragione sociale o denominazione, con la solidale responsabilità dei loro legali rappresentanti.

Agli effetti del presente regolamento, qualsiasi contratto stipulato tra privati e definitivo per la traslazione della tassa a soggetti diversi da quelli individuati nei precedenti commi è privo di effetti ai fini dell'individuazione del soggetto passivo nei confronti del Comune per quanto riguarda l'applicazione della tassa.

Art. 5 **Esclusioni dalla tassa**

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
- c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco;
- d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
- f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili o base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:

- a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in

materia sanitaria, ambiente o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;

b) le aree scoperte accessorie e pertinenziali non adibite ad uso proprio

c) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Art. 6

Commisurazione della tassa

1. La tassa a norma del 1° comma dell'art. 65 del D. Lgs. 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento.

2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

Articolo 6 bis

Detassazione forfetaria di superfici

Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora la superficie da assoggettare alla tassa risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie assoggettabile alla tassa è calcolata applicando, all'intera superficie dei locali, le percentuali di seguito indicate:

- ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi: 65%;
- lavanderie a secco e tintorie non industriali: 75%;
- officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti: 55%;
- elettrauto: 65%;
- caseifici e cantine vinicole: 30%;
- autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie: 55%;
- officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metalmeccaniche: 55%;
- tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie: 75%;
- laboratori fotografici o eliografici: 75%;
- produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose: 75%;
- lavorazione materie plastiche e vetroresine: 75%.

Per le attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate, si fa ricorso a criteri analoghi.

I presupposti per l'applicazione delle percentuali di cui sopra devono essere indicati nella denuncia originaria o di variazione.

Art. 7

Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella parametrata quando, detto servizio è attuato.

2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta in misura pari al 30%.

Art. 8

Classi di contribuenza

1. Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e delle relative tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsto dall'art. 65 del D. Lgs 507/1993, da deliberarsi, nei termini temporali stabiliti dall'art. 79 comma 2 del Decreto Legislativo stesso, continua ad applicarsi la seguente classificazione delle categorie tassabili previste dal previgente regolamento:

Classe I	Abitazioni private
Classe II	Alberghi, alberghi diurni, ristoranti e pensioni, caserme
Classe III	Supermercati, empori e grandi complessi commerciali
Classe IV	Teatri, cinematografi, sale da ballo anche all'aperto
Classe V	Circoli, sale da gioco
Classe VI	Studi professionali in genere
Classe VII	Ospedali, Istituti di cura pubblici e privati (limitatamente alle superfici che non producono di regola rifiuti speciali)
Classe VIII	Negozi in genere
Classe IX	Autorimesse, Aree destinate a parcheggio di autoveicoli a pagamento
Classe X	Stabilimenti ed edifici industriali (limitatamente alle superfici che non producono rifiuti speciali, tossici o nocivi)
Classe XI	Scuole di ogni ordine e grado
Classe XII	Locali sede di Enti Pubblici, associazioni ed istituzioni di natura religiosa, culturale, politica, sindacale, sportiva, sociale, stazioni ferroviarie e circoli senza scopo di lucro

Classe XIII	Banche ed istituti di credito
Classe XIV	Distributori di carburante
Classe XV	Impianti sportivi coperti o non
Classe XVI	Stabilimenti, cabine balneari
Classe XVII	Cabine telefoniche e simili
Classe XVIII esposizione mobili	Depositi e simili quasi costantemente chiusi senza accesso al pubblico,
Classe XIX	Campeggi
Classe XX	Aree pubbliche destinate al commercio (banchi di vendita del lunedì e venerdì)
Classe XXI	Agriturismi

Art. 9 Esenzioni dalla tassa

1. Sono esenti dal pagamento delle tassa coloro che occupano o detengono locali ed aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché, infine, risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, sempre che ne sia fatta regolare denuncia.
2. Non sono pertanto assoggettabili:
 - a) gli edifici utilizzati dal Comune;
 - b) gli edifici adibiti al culto pubblico;
 - c) i locali e le aree di cui non sia possibile l'utilizzazione per motivi di stabilità o per precario stato di conservazione.
3. Sono, altresì, esclusi dalla tassazione:
 - a) le aree di servizio ed i locali delle Ferrovie dello Stato riguardo ai quali non vi è l'obbligo del conferimento;
 - b) i locali e le aree di servizio ove si producono rifiuti speciali e tossici e nocivi;
 - c) alle abitazioni, occupate da persone singole, di superficie tassabile non superiore a mq. 50, non di proprietà del contribuente quando lo stesso dichiara espressamente di non aver altri redditi all'infuori di quelli derivanti dalla pensione sociale dell'INPS e di non essere proprietario o usufruttuario di alcuna unità immobiliare produttrice di reddito a proprio favore.

Art. 10 Riduzioni

1. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottonotata nel caso di:
 - a) abitazioni con unico occupante: 30%;
 - b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: 30%
 - c) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: 30%;

- d) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune: 30%;
- e) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera d) risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale: 30%.

Art. 10 Bis

Riduzioni tariffarie per attività produttive, commerciali e di servizi

Su istanza motivata dei titolari delle attività indicate nel comma 2 dell'art. 67 del D.Lgs. n. 507/93, per il sostenimento di spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti una minor produzione di rifiuti è concessa una riduzione percentuale della tariffa unitaria, relativa alla classe di contribuenza cui appartiene l'attività assoggettata alla tassa, fino ad un limite massimo pari al 20% della tassa ordinaria dovuta e con un limite minimo di euro 50,00. Le spese oggetto di valutazione devono essere documentate e rapportate su base annua. Nel caso di spese di investimento, le stesse vengono considerate sulla base dei valori di ammortamento.

Ai sensi dell'art. 49, comma 14 del D.Lgs. n. 22/97, è concessa una riduzione della tariffa unitaria nel caso di documentato avvio al recupero dei rifiuti presso soggetti autorizzati che abbiano controfirmato il formulario di identificazione, nella misura pari alle spese sostenute entro il limite massimo del 10% della tassa ordinariamente dovuta.

Tutte le agevolazioni tariffarie del presente articolo sono concesse dal Responsabile dei Servizi Finanziari e comportano una riduzione a consuntivo della tariffa-tributo mediante sgravio o rimborso dell'eccedenza di tassa iscritta presuntivamente a ruolo o comunque riscossa nei confronti degli operatori, risultante successivamente non dovuta.

Tutte le istanze finalizzate all'ottenimento delle suddette agevolazioni devono essere presentate entro 60 giorni dalla conclusione dell'anno cui si riferiscono.

Art. 11

Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.
2. E' temporaneo l'uso di locali o aree inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
3. La misura tariffaria determinata in base alla tariffa, rappresenta a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 40%.
4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D. Lgs. 507/1993.
5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.

6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Art. 12 Denunce

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D. Lgs 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.

2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.

3. Per le occupazioni, le variazioni e le modifiche effettuate dal 1 al 19 gennaio il contribuente è tenuto a presentare denuncia entro 60 giorni dall'occupazione, variazione o modifica stessa.

4. La denuncia deve contenere:

a) l'indicazione del codice fiscale;

b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;

c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;

d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;

e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;

f) la provenienza;

g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

5. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

Art. 13 Decorrenza della tassa

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D. Lgs. 507/1993 corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde l'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

Art. 14
Mezzi di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D. Lgs. 507/1993.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente alla diretta rilevazione dei dati per il controllo e la verifica della posizione contributiva del cittadino, l'accertamento può essere effettuato in base alle presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile, fatta salva l'applicazione d'ufficio della previsione contenuta nell'art. 1, comma 340 della L. 311/2004.

Art. 14 bis
Rimborsi e sgravi

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, il contribuente può richiedere al Comune, con domanda in carta libera, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. L'ufficio tributi effettua il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Ai sensi dell'art. 1, comma 168 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, non si fa luogo a rimborso quando le somme da riconoscere siano complessivamente inferiori ad euro 12,00. La presente disposizione si applica anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della legge 296/06.
2. Sulle somme da rimborsare dovrà essere corrisposto l'interesse nella misura fissata dall'art. 9 quater del Regolamento generale delle entrate.
3. Gli eventuali rimborsi derivati da rilievi di legittimità formulati tempestivamente dal Ministero delle Finanze in sede di controllo degli atti deliberativi riguardanti il regolamento e le tariffe, sono attuati mediante la compensazione della tassa dovuta per l'anno successivo a quello di comunicazione dei rilievi medesimi.
4. Nel caso di denuncia di variazione o di cessazione in corso d'anno o di denuncia tardiva, da presentarsi, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo, l'ufficio comunale dispone lo sgravio entro trenta giorni dalla ricezione. Entro lo stesso termine è disposto lo sgravio nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto è stabilito dalla sentenza della Commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale. Nei casi in cui lo sgravio debba essere effettuato per effetto dell'applicazione di riduzioni o di agevolazioni spettanti ai sensi delle disposizioni del presente regolamento, lo stesso è disposto entro trenta giorni dall'istanza del contribuente.

Art. 15
Sanzioni ed interessi

1. Alle violazioni alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani vengono applicate le sanzioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per il conteggio degli interessi nei provvedimenti di accertamento si applica la disciplina prevista all' art. 9 quater dal vigente regolamento delle entrate.

Art. 16

Accertamento, riscossione e contenzioso

1. Le attività di accertamento sono svolte dall'ufficio secondo le modalità e nel rispetto dei termini fissati dall'art. 1, commi 161 e 162 della legge n. 296 del 27/12/06, in quanto applicabili alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Ai sensi dell'art. 1 comma 168 della legge 296/06 non si procede ad emissione di provvedimenti di accertamento in rettifica o d'ufficio per importi, comprensivi di addizionali, sanzioni ed interessi, inferiori ad €. 12,00, salvo che si tratti di violazione ripetuta degli obblighi di versamento. La presente disposizione si applica anche per i rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della legge 296/06.
2. La tassa, a seguito di emissione di avvisi di pagamento, può essere versata in tre rate mensili successive ovvero in soluzione unica entro il termine per il pagamento della seconda rata. In caso di successiva iscrizione a ruolo, il pagamento dovrà essere effettuato in un'unica soluzione. Ai sensi dell'art. 1 comma 168 della legge 296/06 la tassa ordinaria non è dovuta se l'importo della stessa, comprensiva di addizionali, è inferiore a €. 12,00 con esclusione della tassa giornaliera.
3. Avverso l'avviso di accertamento del tributo, il ruolo e la cartella di pagamento, l'avviso di mora nonché avverso gli altri atti indicati dall'art. 19 del D. Lgs. 31.12.1992, n. 546 può essere proposto ricorso secondo le modalità previste dall'art. 20 e seguenti del citato D. 546/92

Art. 17

Disposizioni finali e transitorie

Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:

- le leggi nazionali e regionali
- il regolamento comunale per la disciplina del servizio smaltimento rifiuti
- gli altri regolamenti compatibili con la specifica materia

Art. 18

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2008.